



ASSOCIAZIONE GIAN FRANCO LUPO - "UN SORRISO ALLA VITA" - OdV

Sede Legale Viale Kennedy, 102 - POMARICO MT  
C.F.: 93036590771

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**

*del giorno 26/08/2022*

Il giorno 26/08/2022 a partire dalle ore 18:00, si è riunita in prima convocazione, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, l'Assemblea Straordinaria dell' **ASSOCIAZIONE GIAN FRANCO LUPO "UN SORRISO ALLA VITA" - OdV**, regolarmente convocata per discutere e deliberare in merito al seguente

### **ORDINE DEL GIORNO:**

- 1. Approvazione dello Statuto modificato a seguito della segnalazione - da parte dell'Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli Enti ed Organismi partecipati RUNTS - di "motivi ostativi all'iscrizione e assegnazione termini ex art. 31 comma 8 del D.M. n. 106/2020" ai fini del consolidamento trasmigrazione nel RUNTS dell'Associazione.**

Al 26/08/2022 l'Associazione è costituita da 94 soci, di cui due sono soci onorari.

Il Presidente Michele Lupo, avendo constatato che:

- Sono presenti i Soci:
  - 1) Allegretti Arianna
  - 2) Becucci Aurelio
  - 3) Bengiovanni Teresa
  - 4) Casolaro Nicola
  - 5) Dell'Acqua Franco
  - 6) Di Stefano Domenico
  - 7) Dimona Roberto
  - 8) Donvito Vittorio
  - 9) D'Oronzio Maria Teresa
  - 10) Dubla Giuseppe
  - 11) Festa Francesco Paolo
  - 12) Florenzano Patrizia
  - 13) Frascati Palma
  - 14) Giannini Gregorio
  - 15) Luongo Rosa
  - 16) Lupo Margherita
  - 17) Lupo Maria Giovanna
  - 18) Lupo Michele
  - 19) Matera Patrizia
  - 20) Montesano Annamaria
  - 21) Navolio Giuseppe
  - 22) Padula Maria Carmela
  - 23) Pirretti Tiziana
  - 24) Rubino Angelo
  - 25) Scandiffio Alessandro
  - 26) Setaro Angela
  - 27) Tristano Matteo



- che sono regolari le deleghe scritte dei Soci:

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Acito Rossella            | delega Lupo Michele         |
| 2. Alagia Francesca          | delega Navolio Giuseppe     |
| 3. Bernardo Andrea           | delega Lupo Maria Giovanna  |
| 4. D'Amelio Giovanna         | delega Donvito Vittorio     |
| 5. Dell'Acqua Eustachio      | delega Dell'acqua Franco    |
| 6. Di Camillo Carla          | delega Allegretti Arianna   |
| 7. Di Salvo Rosetta          | delega Becucci Aurelio      |
| 8. Donofrio Maria Antonietta | delega Bengiovanni Teresa   |
| 9. Fanelli Giuseppe          | delega Lupo Michele         |
| 10. Farruggio Patrizia       | delega Frascati Palma       |
| 11. Fontanarosa Immacolata   | delega Tristano Matteo      |
| 12. Gallicchio Francesco     | delega Giannini Gregorio    |
| 13. Galluzzi Ciriaco         | delega Festa Francesco      |
| 14. Graziano Maria Olimpia   | delega Setaro Angela        |
| 15. Iosa Stefania            | delega Montesano Annamaria  |
| 16. Lauria Anna              | delega M. Teresa D'Oronzio  |
| 17. Lauria Leonardo          | delega M. Teresa D'Oronzio  |
| 18. Lauria Maurizio          | delega Luongo Rosa          |
| 19. Lupo Annella             | delega Florenzano Patrizia  |
| 20. Lupo Mario               | delega Lupo Margherita      |
| 21. Mazzaferri Angela        | delega Matera Patrizia      |
| 22. Mazzetti Gian Pietro     | delega Lupo Michele         |
| 23. Mencoboni Cristina       | delega Pirretti Tiziana     |
| 24. Mianulli Francesco       | delega Rubino Angelo        |
| 25. Mormando Domenico        | delega Padula Maria Carmela |
| 26. Mormando Maria Teresa    | delega Di Stefano Domenico  |
| 27. Padula Giuseppe          | delega Nicola Casolaro      |
| 28. Pandiscia Gianfranco     | delega Francesco Festa      |
| 29. Pergola Incoronata       | delega Frascati Palma       |
| 30. Petrocelli Lucia         | delega M. Teresa D'Oronzio  |
| 31. Santochirico Agata       | delega Dimona Roberto       |
| 32. Taratufolo Mario         | delega Dubla Giuseppe       |
| 33. Truncellito Giuseppe     | delega Festa Francesco      |

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, essendo presenti 60 soci di cui 33 per delega. Invita ad assumere le funzioni di Segretario la socia D'Oronzio Maria Teresa, la quale accetta.

Il presidente dichiara aperta l'Assemblea e si passa all'esame dell'ordine del giorno:

1. A tutti i soci, insieme all'invito a partecipare all'assemblea, sono stati inviati via mail i seguenti documenti:
  - lettera informativa;
  - verbale del C.d.A. che illustra le modifiche apportate allo Statuto ;
  - lo Statuto modificato da approvare;

Vista la modalità di svolgimento on line dell'Assemblea i Soci sono stati invitati a prendere conoscenza della documentazione inviata di modo che potessero, ciascuno, fare le loro valutazioni e dare il proprio contributo di



ASSOCIAZIONE GIAN FRANCO LUPO - "UN SORRISO ALLA VITA" - OdV

Sede Legale Viale Kennedy, 102 - POMARICO MT  
C.F.: 93036590771

idee. I soci dichiarano di aver preso visione dello Statuto modificato e lo approvano all'unanimità in ogni sua parte.

Non avendo null'altro da discutere l'Assemblea si scioglie alle ore 18:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Vista la modalità di svolgimento on line, il Presidente firma per tutti il verbale.

Pomarico, 26/08/2022

|        |          |
|--------|----------|
| N.     | 1768     |
| MOD. 3 |          |
| DATA   | 30/08/22 |
| 15     |          |
| 15     |          |
| 15     |          |
| 15     | SSNR     |
| 15     |          |
| 15     |          |
| TOTALE |          |

IL PRESIDENTE



IL CAPO TEAM (\*)  
Leonardo Fortunato  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
(Alberto Liguri)



## STATUTO

### DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ENTE TERZO SETTORE

DENOMINATA:

### ASSOCIAZIONE GIAN FRANCO LUPO – “UN SORRISO ALLA VITA” ODV-ETS

#### Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, una Associazione, apartitica e aconfessionale, avente la seguente denominazione: «**Associazione Gian Franco Lupo “Un Sorriso alla Vita” Organizzazione di volontariato (Odv) – Ente del Terzo Settore (Ets)**», da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Pomarico (MT) – viale Kennedy, n. 102 e con durata illimitata.

La variazione della sede legale non comporta modifica del presente statuto.

#### Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento, *prevalentemente in favore di terzi*, di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati:

- *lettera a) Interventi e servizi sociali.* Supporto alle strutture sanitarie, ad altre organizzazioni di volontariato, o in collaborazione con loro, al fine di contribuire a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita; supporto psicologico e morale ai pazienti, ai familiari e/o persone a loro vicini.
- *lettera c) Prestazioni socio-sanitarie.* Sostegno e collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche mettere in atto tutte le strategie necessarie e mettere in campo tutti i mezzi possibili al fine di garantire i percorsi migliori di cura cercando, quando è possibile, di evitare l'emigrazione sanitaria, i disagi fisici, economici e morali derivanti dai ricoveri fuori regione con un'attenzione particolare alle malattie oncologiche e alle malattie rare di natura genetica e/o metabolica in età pediatrica per la tutela della salute e della dignità umana. Promozione di attività e/o cure per un migliore recupero e mantenimento del benessere, anche attraverso il supporto dei servizi ospedalieri e del personale medico competente.
- *lettera d) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.* Promozione e organizzazione di incontri, in collaborazione con scuole, istituzioni e/o associazioni, per educare e sensibilizzare sulle malattie leucemiche e genetiche in genere, e sulle tematiche del benessere ambientale.
- *lettera g) Formazione universitaria e post-universitaria.* Sostegno con borse di studio per la formazione post-universitaria e specialistica in ambito sanitario, farmacologico e ambientale.
- *lettera h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.* Sostegno e promozione di attività di formazione tecnico-scientifica di personale operante nel campo di interesse e di azione dell'Associazione, partecipazione e sostegno alla ricerca scientifica in ambiti



riguardanti la salute umana e il benessere psico-fisico dell'individuo.

lettera i) *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.* Promozione e organizzazione di convegni, mostre, attività ricreative e di socializzazione anche attraverso rappresentazioni teatrali, film, spettacoli musicali, ecc. che abbiano lo scopo di promuovere e divulgare la cultura della solidarietà e del volontariato.

- lettera u) *Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell' art. 5 del D.lgs n117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni.*

L'Associazione opera sul territorio nazionale ma si propone di portare il suo sostegno anche a quelle realtà svantaggiate che si trovano in aree depresse situate fuori dai confini nazionali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Art. 3 – Ammissione e numero dei Soci**

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze nei campi di attività dell'organismo.

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Chi intende essere ammesso nella compagine sociale dell'Associazione dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante Socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6

del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto o a termine. La quota sociale non è trasmissibile, né rimborsabile e né rivalutabile.

#### **Art. 4 – Diritti e obblighi dei Soci**

L'Associazione si compone di Soci Fondatori e Soci Aderenti.

Sono Soci Fondatori i firmatari dell'Atto Costitutivo redatto dal Notaio Nicola Grassano in data 27 giugno 2005.

Sono Soci Aderenti tutti coloro che hanno fatto richiesta di ammissione in date successive alla data del 27 giugno 2005.

Soci Fondatori e Soci Aderenti hanno pari diritti e pari obblighi.

I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei Bilanci e consultare i libri sociali;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro dei Soci.
- Di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.
- denunciare i fatti che si ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

#### **Art. 5 – Volontario e attività di volontariato**

Il Socio volontario svolge per sua libera scelta, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La qualità di Socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del Socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Essi sono iscritti



nel Registro dei Volontari Attivi vidimato dal Segretario Comunale.

#### **Art. 6 – Perdita della qualifica di Socio**

La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio può sempre recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare, anche via mail, al Socio. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

Il Socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione su delibera del Consiglio di Amministrazione che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

Costituiscono gravi motivi di esclusione:

- le violazioni degli obblighi del socio;
- le condotte contrarie all'oggetto sociale;
- le azioni che procurano all'Associazione danni economici e patrimoniali;
- I comportamenti che espongono l'Associazione a rischi di inutile contenzioso;
- Le azioni e i comportamenti che procurano danni all'immagine e al buon nome dell'Associazione;
- L'adozione di comportamenti in contrasto e/o non rispettosi delle disposizioni di legge.

L'interessato può presentare, al legale rappresentante, reclamo contro la delibera di espulsione, tramite lettera raccomandata o pec entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, chiedendo il riesame. L'Assemblea deve provvedere al riesame entro i 30 giorni successivi.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio il quale verrà cancellato dal libro dei Soci con decorrenza dalla data di deliberazione.

#### **Art. 7 – Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Sindaci.
- Il Presidente Onorario.
- Il Comitato Tecnico-Scientifico.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art. 8 – L'Assemblea**

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dai Soci dell'Associazione iscritti nel Libro dei Soci.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 Soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio. E' convocata dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- elegge il Presidente;
- su proposta del Consiglio di Amministrazione ratifica la nomina a Presidente Onorario di un ex Presidente o di una eminente personalità del mondo sociale, culturale, scientifico o medico.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Soci presenti, in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{2}{3}$  dei Soci.



### **Art. 9 – Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 a 7 membri, compreso il Presidente dell'Associazione, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Elegge tra i suoi membri il Vicepresidente e il Segretario.

Dura in carica per 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Qualora uno o più dei componenti del Consiglio venga a mancare per dimissioni o qualsiasi altra causa, gli altri provvederanno a sostituirlo con deliberazione facendo scorrere l'elenco dei votati dall'Assemblea dei Soci sulla base dei voti riportati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea,
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati,
- curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 10 – Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Il presidente può essere rieletto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per



l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio di Amministrazione, riferendo allo stesso in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può conferire la carica di Presidente Onorario, stabilendone la durata, ad eminenti personalità che si sono distinte nel campo della ricerca scientifica, della medicina o della biologia o di altri campi che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

#### **Art. 11 – Il Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre persone, nominate dall'Assemblea e scelte tra i Soci, delle quali una con funzione di Presidente dei Sindaci.

Il collegio dei Sindaci :

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Qualora si vengano a creare le condizioni previste dall'Art. 30 del Codice del Terzo Settore (commi 2, 3 e 4) il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, che dovrà avere i requisiti richiesti dal comma 5 e svolgere i compiti previsti nei successivi commi 6, 7 e 8.

#### **Art. 12 – Il Presidente Onorario**

La carica di Presidente Onorario è proposta dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Può essere nominato Presidente Onorario un ex Presidente dell'Associazione o una eminente personalità del mondo sociale, culturale, scientifico o medico.

La carica è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso e non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione.

Può essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

#### **Art. 13 – Comitato Tecnico-Scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può costituire il Comitato Tecnico-Scientifico dell'Associazione, individuandone i componenti tra eminenti personalità che si sono distinti nel campo della ricerca e della sperimentazione, nonché tra gli studiosi ed esperti o cultori delle discipline costituenti campi d'azione dell'Associazione.



Il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce la composizione e la durata.

Il Comitato Tecnico-Scientifico collabora con il Consiglio di Amministrazione ai fini dell'attuazione degli scopi dell'Associazione.

#### **Art. 14 – Libri sociali**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro dei Soci tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
4. il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 15 – Risorse economiche**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali : quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 16 – Patrimonio, divieti e obblighi**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale,
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio,
- da ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio,
- dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone:

- dei redditi del patrimonio come sopra esposti,
- dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati all'Associazione.

L'Associazione ha il divieto, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, ai propri Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Art. 17 – Bilancio di esercizio**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **Art. 18 – Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

#### **Art. 19 – Personale retribuito**

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

#### **Art. 20 – Responsabilità dell'Associazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art. 21 – Assicurazione dell'Associazione**

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

#### **Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 23 – Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Art. 24 – Norma transitoria**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.